

## STATUTO

### **Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

L'Associazione, costituita con atto pubblico del notaio Leopoldo Bertolè 1<sup>a</sup> aprile 1949, n. 3831/1963 di repertorio, registrato a Torino il 5 aprile 1949 al n. 15.748, ha la denominazione di: **"ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - GIORGIO AGOSTI - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma abbreviata ISTORETO ETS (più oltre anche "l'Istituto").

L'Istituto ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

La durata dell'Istituto è stabilita a tempo indeterminato.

### **Art. 2 – Scopo**

L'Istituto persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tal fine esercita, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Istituto:

- a) cura e valorizza attraverso apposite ricerche il suo patrimonio originario costituito dalla documentazione originale relativa alla storia della guerra, della Resistenza e della deportazione in Piemonte;

- b) raccoglie e ordina la documentazione relativa alla storia del Piemonte nell'età contemporanea entro il contesto nazionale ed internazionale;
- c) sviluppa iniziative di aggiornamento e di ricerca e sperimentazione didattica, rivolte a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) partecipa a iniziative di valorizzazione museale della documentazione raccolta;
- e) promuove ricerche, convegni, manifestazioni culturali e la pubblicazione di studi e monografie inerenti le voci di cui alle lettere a, b, c, d.

L'Istituto può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi di persone ed enti pubblici e privati;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, eredità.

L'Istituto può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art 4 - Lavoratori dipendenti e volontari**

L'Istituto può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

L'Istituto deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **Art. 5 – Organi associativi**

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori.

## **Art. 6 – Soci - ammissione**

I Soci sono:

Fondatori, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Onorari.

La qualifica di Soci Fondatori spetta agli intervenuti nell'atto costitutivo 1<sup>a</sup> aprile 1949 e ai membri cooptati dal Comitato Direttivo istituito nello stesso atto costitutivo; quella degli altri Soci è correlata all'importo differenziato delle rispettive quote associative determinato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Possono essere Soci coloro che su presentazione di almeno due Soci ne facciano domanda al Consiglio Direttivo o che siano da questo invitati.

Il rigetto della domanda d'iscrizione o la decadenza della qualità di Socio vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

L'interessato che intenda presentare domanda d'iscrizione deve garantire il pagamento delle quote e deve perseguire le finalità che informano l'Istituto.

I Soci possono, secondo le norme che vengono stabilite da apposito regolamento, frequentare la biblioteca dell'Istituto, consultare l'archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali, fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'Istituto; hanno, inoltre, diritto di esaminare i libri sociali di cui al successivo art. 7, previa richiesta all'Organo che li ha in custodia, ed in presenza di almeno un componente del Consiglio stesso o di suo delegato.

## **Art. 7 – Libri sociali**

L'Istituto tiene i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- 5) il libro dei volontari.

Tutti i libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, ad eccezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, che è tenuto a cura del medesimo organo.

L'Istituto deve inoltre tenere le scritture contabili ove richiesto dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

#### **Art. 8 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, che hanno diritto di parteciparvi, prendere la parola ed esercitare il diritto di voto. Ogni Socio iscritto nel libro degli associati ha diritto ad esprimere un voto. I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale;
- 2) l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- 4) la determinazione del numero e la nomina del Revisore dei Conti o della società di revisione legale;
- 5) la promozione dell'azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) l'approvazione e la modifica di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione ovvero qualsiasi altra operazione straordinaria;
- 9) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per discutere sull'attività svolta dall'Istituto, approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale, e deliberare sulle altre materie di sua competenza. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente convocata con comunicazione diretta a tutti i Soci per lettera o per e-mail o con altra modalità che garantisca prova della ricezione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno metà dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle di cui ai numeri 6 e 8 del presente articolo, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati.

È ammessa la modalità di voto per corrispondenza o telematica. L'Assemblea può anche essere tenuta utilizzando, in tutto o in parte, sistemi di telecomunicazione purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione nei modi e limiti fissati dalla legge. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Qualora il numero dei soci sia maggiore di cinquecento, ciascun Socio può ricevere fino a cinque deleghe.

#### **Art. 9 – Consiglio Direttivo - Riunioni**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci.

I Consiglieri durano in carica due esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa del secondo esercizio e sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti dovranno convocare al più presto l'assemblea affinché deliberi la nomina dei sostituti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e per l'attuazione dei suoi scopi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto disponga diversamente, e ogni seduta del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere tenute utilizzando, in tutto o in parte, mezzi di telecomunicazione purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto.

#### **Art. 10 – Rappresentanza**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, nonché un Segretario che può essere estraneo al Consiglio: essi durano in carica un esercizio, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, la detta rappresentanza spetta al Vice Presidente la cui firma, in nome dell'Istituto, farà di sé prova di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 11 – Direttore**

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore dell'Istituto e, d'accordo con il Direttore e alle sue dipendenze, quel personale che riterrà opportuno e possibile nominare.

Il Direttore dell'Istituto promuove e regola tutte le ricerche, gli studi e le manifestazioni varie di cui all'art. 2, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire periodicamente sull'attività svolta.

Il Direttore può affidare, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, singoli incarichi a persone estranee all'Istituto.

#### **Art. 12 - Organo di Controllo**

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs 117/17 o sia ritenuto opportuno può esercitare inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

#### **Art. 13 – Revisione legale dei conti**

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore dei Conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dura in carica due esercizi, scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa del secondo esercizio, ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla annualmente la gestione economica dell'Istituto, ne rivede la contabilità e riferisce all'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 14 – Comitato scientifico**

Ai fini del proprio funzionamento, per quanto riguarda l'attività scientifica e di ricerca, l'Istituto si avvale dell'opera di un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 15 – Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Istituto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione di esso in tutto o in parte imposta da leggi speciali, in particolare con riguardo ai beni archivistici e bibliografici, oggetto di provvedimento di tutela da parte della competente Soprintendenza, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 16 – Partecipazione ad altri enti**

L'Istituto è socio dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri", secondo lo Statuto di detto ente.

### **Art. 17 – Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Paolo BORGNA

Remo Maria MORONE